



**AGCI**  
ASSOCIAZIONE  
GENERALE  
COOPERATIVE  
ITALIANE



**CONFCOOPERATIVE**  
CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE



**legacoop**

## AUDIZIONE A.C. 1606

**Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

**Commissione 8<sup>a</sup> (Ambiente Territorio e Lavori Pubblici)  
Commissione 10<sup>a</sup> (Attività Produttive, Commercio e Turismo)**

### **ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE**

**è il coordinamento nazionale costituito dalle Associazioni più rappresentative della cooperazione italiana  
(AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP)**

L'associazione rappresenta il **90% della cooperazione italiana** la quale, nel suo complesso, incide per l'**8% sul PIL**

Le imprese di Alleanza associano ben **12 milioni di soci**, occupano **1.150.000 persone** e producono **150 miliardi di fatturato**

L'Alleanza ha sede in Roma, presso il Palazzo della Cooperazione, Via Torino n. 146

<http://www.alleanzacooperative.it>

<https://www.agci.it>

<http://www.confcooperative.it>

## INDICE

<b>PREMESSA</b>	<b>1</b>
<b>OSSERVAZIONI SULL'ARTICOLATO</b>	<b>2</b>
Clienti finali energivori - Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile - Rif. articolo 1	2
Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili - Rif. articolo 4	3
<b>ELEMENTI AGGIUNTIVI</b>	<b>4</b>
CONFIGURAZIONI DI AUTOCONSUMO E COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE	4
INCENTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI A BIOMASSE	5
COOPERATIVE ELETTRICHE STORICHE E APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLA VENDITA DELL'ENERGIA	5
<b>EMENDAMENTI SULL'ARTICOLATO</b>	<b>6</b>
ART. 1 - MISURE PER PROMUOVERE L'AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEI SETTORI ENERGIVORI A RISCHIO DELOCALIZZAZIONE	6
ART. 4 - DISPOSIZIONI PER INCENTIVARE LE REGIONI A OSPITARE IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI	6
ART. 15 - DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023	7
<b>EMENDAMENTI AGGIUNTIVI</b>	<b>8</b>
IMPIANTI IBRIDI TERMOELETTRICI	8
MUTUALITÀ NELLE COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE COSTITUITE IN FORMA COOPERATIVA	8
APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUL DM "VENDITORI" PER LE COOPERATIVE ELETTRICHE STORICHE	10
VALORIZZAZIONE DELLE CONFIGURAZIONI IN AUTOCONSUMO	11

## PREMESSA

Con il Decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, sono state approvate Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Rispetto al decreto legge, si prende positivamente atto dell'avvio di un percorso funzionale a passare dagli interventi contingenti che hanno caratterizzato il quadro normativo delle misure adottate negli ultimi due anni, ad interventi di tipo strutturale, orientati ad una logica di stabilità e di lungo periodo, facendo tesoro dell'esperienza maturata nel periodo della crisi emergenziale.

Si condividono quindi le azioni finalizzate ad aumentare la produzione di energia verde, diversificare gli approvvigionamenti e ridurre la domanda, incidendo in modo significativo sul mercato dell'energia elettrica, sulla riduzione delle emissioni e della dipendenza dai combustibili fossili importati e proteggendosi dall'aumento dei prezzi.

Ciò premesso, si segnalano di seguito alcune riflessioni sull'articolato in discussione ed alcune proposte aggiuntive.

## OSSERVAZIONI SULL'ARTICOLATO

### ***Clienti finali energivori - Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile - Rif. articolo 1***

La disposizione, finalizzata a promuovere ed accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica, prevede:

a) l'attribuzione di una preferenza - nell'individuazione del concessionario delle superfici pubbliche da destinare alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);

b) la realizzazione, secondo criteri definiti dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese energivore, indicandone i criteri. Tra questi, si segnala la possibilità di chiedere al GSE, nelle more dell'entrata in esercizio di nuova capacità di generazione degli impianti, l'anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine, mediante la stipula di contratti per differenza a due vie. Il prezzo di cessione dell'energia anticipata è definito dal GSE almeno trenta giorni prima del termine per la presentazione delle richieste di anticipazione stessa.

L'attuale previsione rinvia all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) la definizione delle modalità per la copertura degli oneri per la misura, **a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.**

Sul punto, nel condividere l'opportunità di definire misure orientate a stimolare investimenti da parte delle imprese a forte consumo energetico, sembra opportuno segnalare **la necessità di non caricare sugli oneri generali di sistema e, quindi, sulle bollette, tali interventi.**

Diversamente, come più volte rappresentato, è necessario porre in essere azioni strutturali di riduzione costi sulle bollette e sugli oneri di sistema definendo una nuova struttura tariffaria.

Rispetto alla disposizione dell'articolo 1, quindi, **occorre quindi individuare altri strumenti di finanziamento.**

In secondo luogo, **va avviata una riflessione più ampia sulla nozione di impresa energivora e sulle misure a favore delle imprese non energivore.**

Al riguardo, occorre considerare che l'emergenza energetica degli ultimi anni ha reso necessaria l'attivazione di adeguate e del tutto condivisibili azioni e misure di compensazione per le imprese a forte consumo di energia e gas, anche ulteriori rispetto a quelle ordinariamente riconosciute in ossequio alla disciplina comunitaria di riferimento.

Sotto questo profilo, proprio l'emergenza ha dimostrato la necessità di un superamento di criteri basati sui codici di attività e su rigidi parametri dimensionali, che rischiano di non consentire l'accesso a misure di sostegno a determinate imprese, che sono comunque energivore e fortemente esposte al rischio di oscillazioni significative nel prezzo dell'energia con pesanti ricadute sulla continuità produttiva.

Si rende quindi necessario avviare un percorso teso a garantire l'accesso alla disciplina incentivante prevista per le imprese energivore e gasivore di alcuni settori che risultano strategici per il sistema Paese e per il raggiungimento degli sfidanti obiettivi in materia di decarbonizzazione e di economia circolare, come i settori della gestione dei rifiuti ed il settore della produzione e trasformazione agroalimentare.

Parallelamente, non può trascurarsi la necessità di considerare anche i consumi, talvolta rilevanti, di piccole e medie imprese che, pur non rientrando negli stringenti parametri della definizione comunitaria di imprese energivore, hanno elevati consumi e subiscono in modo molto rilevante eventuali oscillazioni nei prezzi dell'energia.

Ancora, al fine di valorizzare imprese che scelgano di restare operative sul territorio nazionale senza delocalizzare la produzione e considerata la *ratio* delle previsioni comunitarie, i criteri definiti a livello nazionale dovrebbero prevedere specifiche penalità, fino all'eventuale restituzione degli incentivi percepiti, nel caso di successiva delocalizzazione parziale o totale delle attività.

Si ribadisce, da ultimo, una riflessione generale sulla opportunità di procedere, ma non solo con riferimento alle imprese a forte consumo energetico, ad una revisione strutturale delle bollette, agendo sugli oneri di sistema minimizzandoli e riducendo le aliquote fiscali sui prodotti energetici.

#### ***Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili - Rif. articolo 4***

L'articolo 4 destina una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (cd ETS, art.23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47), nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, ad un fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da ripartire tra le regioni per l'adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio.

Viene quindi introdotto, nel comma 2, **un contributo annuo pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza dell'impianto, da versare al GSE per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio, a carico dei titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW** che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030.

Tale norma **appare contraddittoria ed in assoluta controtendenza** rispetto alla necessità di promuovere le fonti rinnovabili e rispetto al sistema incentivante che interessa tali tipologie di impianti.

Si ritiene necessario, quindi, **eliminare il comma 2 dell'articolo 4 o, in subordine, comunque, di escludere dall'applicazione della previsione gli impianti nella disponibilità delle comunità energetiche.**

## ELEMENTI AGGIUNTIVI

### CONFIGURAZIONI DI AUTOCONSUMO E COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

Nell'ambito delle misure finalizzate ad assicurare la transizione energetica e la riduzione dei costi in materia energetica, si segnala la necessità di **promuovere la costituzione e la diffusione di tutte le possibili configurazioni in autoconsumo**, come strumenti strategici per garantire il passaggio verso un modello energetico di generazione distribuita ed il protagonismo dei cittadini e dei territori.

Si tratta quindi di definire strumenti operativi che consentano di promuovere le configurazioni di autoconsumo, secondo logiche di flessibilità e massima diffusione e partecipazione, valorizzando, tra l'altro, le configurazioni di **autoconsumo individuale e di autoconsumo collettivo** e, al contempo, rimuovere alcuni ostacoli normativi che rischiano di rallentare o pregiudicare l'avvio delle nuove configurazioni.

Con specifico riferimento alle comunità di energia rinnovabile, si tratta, quindi, di assicurare la realizzazione di **un modello energetico sostenibile, distribuito, democratico, partecipato, cooperativo**, resiliente, dando urgente attuazione alla disciplina in materia di **comunità energetiche rinnovabili e di comunità energetiche dei cittadini** e promuovendo autoconsumo individuale e collettivo, nonché forme mutualistiche senza scopo di lucro di acquisto collettivo di beni e servizi energetici in forma cooperativa che possano essere vettori di azioni di vera sostenibilità, producendo ricadute positive sull'ambiente, sulla collettività e sul territorio.

A tali fini, nelle more della definizione della disciplina applicativa del d.Lgs.199 del 2021, appare urgente intervenire su alcune disposizioni che in sede di prima applicazione stanno causando difficoltà interpretative o attuative.

Più in dettaglio, occorre:

**a) prevedere una specifica disposizione dedicata al calcolo della prevalenza mutualistica.** Lo stato attuale della disciplina sulle comunità energetiche nella sostanza rischia, per alcune tipologie, di non valorizzare la costituzione di comunità energetiche in forma cooperativa laddove, invece, il modello cooperativo rappresenta la principale fonte di ispirazione del legislatore europeo e la forma giuridica più rispondente alla *ratio* delle previsioni comunitarie. Il modello cooperativo, grazie alla sua flessibilità e peculiarità, come dimostrato da molti studi e dai documenti tecnici in materia (ARERA, GSE/RSE e altri), ha una forma giuridica particolarmente adatta alla realizzazione di CER, in ragione dell'assenza di scopo speculativo che deve caratterizzarne l'attività e della governance democratica. Occorre pertanto assicurare – stante l'urgenza e la necessità dell'intervento – l'introduzione di un regime specifico sulla mutualità delle comunità energetiche in forma cooperativa, in analogia a quanto previsto per altre cooperative operanti in settori speciali dal D.M. 30 dicembre 2005, così da assicurare che non vi siano elementi di ostacolo o rallentamento per la costituzione di CER in forma cooperativa;

b) definire in modo chiaro quale sia il **trattamento fiscale degli incentivi**

**c) rimuovere interpretazioni ed applicazioni restrittive** suscettibili di non valorizzare adeguatamente le molteplici e diversificate possibilità ed occasioni di partecipazione da parte delle aggregazioni di imprese alle configurazioni di **autoconsumo individuale** - pregiudicando soprattutto le piccole-medie imprese.

\*\*\*

## INCENTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI A BIOMASSE

Occorre segnalare la necessità di chiarire alcuni profili applicativi dell'articolo 3-ter del DL 57 del 2023 (inserito dalla legge di conversione n.95 del 2023) che nel modificare il comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, rinvia ad ARERA la definizione di prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore della disposizione, che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per aderire al regime di cui al comma indicato.

Con la norma, quindi, potranno continuare a percepire gli incentivi gli impianti che producono energia elettrica da biomassa e che godono tuttora degli incentivi.

Tuttavia, sembra che in assenza di uno specifico chiarimento la norma possa essere interpretata in senso restrittivo, impedendo l'accesso al sistema degli impianti classificati nella sezione del GSE fra impianti a biomasse, ma di quelli di tipo ibrido, quando trattino sia biomasse (circa 50%), sia rifiuti (circa 50%).

Occorre quindi assicurare l'opportunità di consentire anche agli impianti ibridi di mantenere gli incentivi sull'energia elettrica prodotta dalle biomasse, considerando che la determinazione della quantità di energia elettrica prodotta dalla sola combustione di biomasse è già oggi, peraltro, ben definita in quanto il GSE ha imposto una procedura che permette di rendicontarla con estrema precisione.

\*\*\*

## COOPERATIVE ELETTRICHE STORICHE E APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLA VENDITA DELL'ENERGIA

Il D.M. 25 agosto 2022, n. 164, *Regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124*, prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali, ai sensi della legge 124/2017 come misura volta a favorire il passaggio al mercato libero.

Con questo provvedimento si fissano, quindi, le condizioni, i criteri, le modalità ed i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità che determinano le iscrizioni, permanenze ed esclusioni da questo elenco dei venditori.

L'applicazione del decreto risulta fortemente iniqua e lesiva per le cooperative elettriche storiche, rischiando di pregiudicarne in modo significativo l'operatività. Tali realtà, infatti, operano con finalità mutualistiche e nell'ambito della produzione per autoconsumo e nella cessione dell'energia acquistata ai soci.

Si chiede l'esclusione delle cooperative elettriche storiche dal meccanismo generale previsto dal DM 164 del 2022, in quanto soggetti che autoproducono e cedono l'energia ai soci e già dispongono di una dettagliata disciplina di riferimento, sia con riferimento ai requisiti, che alle modalità di svolgimento dell'attività, nonché di un elenco dedicato, approvato ed aggiornato con specifica Delibera ARERA.

## EMENDAMENTI SULL'ARTICOLATO

### ART. 1 - MISURE PER PROMUOVERE L'AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEI SETTORI ENERGIVORI A RISCHIO DELOCALIZZAZIONE

#### Emendamento

<<All'articolo 1, comma 3, le parole: "a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia" sono sostituire con le parole: "a valere sui proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.">>.

#### Relazione illustrativa

L'attuale previsione rinvia all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) la definizione delle modalità per la copertura degli oneri per la misura, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.

Sul punto, nel condividere l'opportunità di definire misure orientate a stimolare investimenti da parte delle imprese a forte consumo energetico, sembra opportuno segnalare la necessità di non caricare sugli oneri generali di sistema e, quindi, sulle bollette, tali interventi.

Diversamente, come più volte rappresentato, è necessario porre in essere azioni strutturali di riduzione costi sulle bollette e sugli oneri di sistema definendo una nuova struttura tariffaria.

### ART. 4 - DISPOSIZIONI PER INCENTIVARE LE REGIONI A OSPITARE IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI

#### Emendamento

<<All'articolo 4, il comma 2 è soppresso. Conseguentemente, tutti i riferimenti al comma 2 nell'articolo sono eliminati">>.

#### Relazione illustrativa

Viene introdotto, nel comma 2, un contributo annuo pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza dell'impianto, da versare al GSE per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio, a carico dei titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030.

Tale norma appare contraddittoria ed in assoluta controtendenza rispetto alla necessità di promuovere le fonti rinnovabili e rispetto al sistema incentivante che interessa tali tipologie di impianti.

Si ritiene necessario, quindi, eliminare il comma 2 dell'articolo 4 o, in subordine, comunque, di escludere dall'applicazione della previsione gli impianti nella disponibilità delle comunità energetiche.



## ART. 15 - DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023

### Emendamento

<<All'articolo 15, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) dopo le parole «agricoli e alimentari» sono inserite le seguenti: «e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, nonché, in ultima istanza, danni economici subiti ai frutti pendenti in corso di maturazione,”>>.

### Relazione illustrativa

L'articolo 15 modifica l'articolo 20 sexies, comma 3, lettera c), Dl n. 61/2023 convertito con legge n. 100/2023 relativo alla tipologia di danni risarcibili attraverso la struttura commissariale a beneficio delle imprese colpite dalle alluvioni del maggio 2023. La norma originaria consentiva il risarcimento per i danni economici subiti da prodotti di qualità in fase di maturazione ovvero di stoccaggio.

Con la modifica introdotta si precisa che i danni devono avere ad oggetto prodotti agricoli di qualità “già raccolti ed in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino” e si specifica che tra le produzioni di qualità vi rientrano i vini a denominazione di origine.

La prima questione è che diviene risarcibile solo il danno ad un prodotto non sulla pianta ma già raccolto. Ci sembra una limitazione ingiustificata rispetto alla disposizione precedente.

In realtà sarebbe quantomai opportuno consentire alla struttura commissariale il risarcimento anche per i danni ai frutti pendenti patiti da tutte quelle imprese agricole che non hanno trovato ristoro integrale con gli interventi specifici pubblici e privati.

Si ritiene, infatti, che per alcune aziende frutticole gli attuali sistemi specifici di risarcimento alla produzione agricola messi in campo (ricorso ad assicurazioni private e/o fondi mutualistici; ricorso alla riserva di crisi gestita da Agea ai sensi del Dm 25 ottobre 2023 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; ricorso al Fondo Agricat ai sensi articolo 12, comma 4, Dl n. 61/2023 convertito con legge n. 100/2023) non saranno sufficienti ad un risarcimento integrale del danno patito.

Per questo motivo con l'emendamento intendiamo ricomprendere tra i danni che la struttura commissariale può risarcire anche quelli relativi alla maturazione dei frutti pendenti a prescindere dal possesso di una certificazione di qualità. Al fine di evitare sovracompensazioni, tale ristoro avverrà da parte della struttura commissariale in ultima istanza ovvero dopo che l'impresa abbia esperito tutti i ricorsi a strumenti specifici di risarcimento del danno previsti per il sistema agricolo e, sulla base di una perizia asseverata, risulti ancora non integralmente risarcita.



## EMENDAMENTI AGGIUNTIVI

### IMPIANTI IBRIDI TERMoeLETRICI

#### Emendamento

<<Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente: "5-bis (impianti ibridi termoelettrici)

1. Il riferimento agli impianti alimentati a biomassa al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, così come modificato dall'articolo 3-ter del decreto legge 29 maggio 2023 n. 57, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2023 n. 174, comprende anche gli impianti alimentati a biomasse solide classificati dal Gestore Servizi Energetici come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti il regime incentivante deliberato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse".>>.

#### Relazione illustrativa

Con l'emendamento si vuole chiarire che la nuova disposizione in merito alla incentivazione degli impianti a biomassa, sia applicata anche agli impianti "ibridi" ovvero che sono alimentati sia da biomassa solida sia da una frazione di rifiuti. Si tratta di una precisazione fondamentale per la continuità di alcuni impianti legati anche alla filiera dell'agroalimentare laddove sono utilizzati per il loro funzionamento sottoprodotti e residui produttivi agricoli. La disposizione specifica altresì che il nuovo regime incentivante, per tali tipologie di impianti, viene riconosciuto solo per l'energia prodotta dalla combustione delle biomasse non per la parte di energia prodotta attraverso la combustione di materiale qualificato come rifiuto.

Ad una lettura dell'articolo 24 del D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, infatti, le centrali ibride sono sempre rientrate nell'ambito degli impianti incentivabili per la produzione di energia rinnovabile naturalmente per la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili (articolo 24, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 24/2011) e, per tale motivo, si ritiene che anche la nuova disposizione dedicata agli impianti di biomassa e biogas con incentivi in scadenza al 31 dicembre 2027 debba riferirsi anche a tale tipologie di impiantistiche che, per la parte di energia prodotta da biomassa quale fonte di energia rinnovabile, usufruiscono della incentivazione riconosciuta in passato e che vedranno cessare tale regime al 31 dicembre 2027. Una interpretazione diversa, infatti, sarebbe illogica rispetto al trattamento riservato in passato a tali impianti e metterebbe a rischio la loro continuità.

### MUTUALITÀ NELLE COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE COSTITUITE IN FORMA COOPERATIVA

#### Emendamento

<< Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente articolo:

"5-bis (Calcolo della prevalenza mutualistica nelle comunità di energia rinnovabile)

1. Ai fini dell'accertamento dello scopo mutualistico e del calcolo della prevalenza, le comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e le comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, costituite in forma cooperativa, sono considerate a mutualità prevalente senza obbligo di dover dimostrare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile>>.

#### Relazione illustrativa

La disciplina in materia di comunità energetiche contenuta nell'articolo 42-bis del decreto-legge del 30 dicembre 2019 n. 162 e nel decreto legislativo 199 del 2021 non definisce obbligatoriamente la forma giuridica che tali configurazioni debbono avere, salvo precisare che la comunità energetica rinnovabile deve essere un soggetto di diritto autonomo ed avere come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

La comunità energetica, quindi, è ontologicamente ispirata a logiche di mutualità interna (benefici per i soci) ed esterna (benefici al territorio ed alla comunità) piuttosto che al perseguimento di profitti finanziari.

Deve inoltre essere garantito il principio della "porta aperta" e del controllo democratico dei soci.

Sotto tale profilo, la forma giuridica cooperativa è quella che meglio risponde alla *ratio* della disciplina nazionale e comunitaria, in quanto tutti i requisiti richiesti dalla disciplina comunitaria e nazionale di riferimento riflettono i 7 principi della cooperazione.

Il modello cooperativo, grazie alla sua flessibilità e peculiarità, come dimostrato da molti studi e dai documenti tecnici in materia (ARERA, GSE/RSE e altri), ha infatti una forma giuridica particolarmente adatta alla realizzazione di Comunità di energia rinnovabile (CER), in ragione dell'assenza di scopo speculativo che deve caratterizzarne l'attività e della governance democratica.

Allo stato attuale, però, alcune disposizioni vigenti (artt. 2512 e 2513 c.c.) rischiano paradossalmente di complicare e pregiudicare proprio la costituzione di comunità energetiche in forma cooperativa.

Nel regime delle comunità energetiche risulta praticamente impossibile documentare contabilmente lo scambio tra la comunità ed i soci, in quanto la comunità nasce per condividere l'energia autoprodotta dalla comunità tra i membri della stessa. La condivisione dell'energia, però, avviene attraverso la rete di distribuzione ed in modo virtuale, con un incentivo riconosciuto dal GSE in funzione dell'energia autoprodotta e consumata dall'insieme degli utenti nella medesima fascia oraria, sicché non c'è uno scambio tra comunità e soci da poter documentare contabilmente.

La semplificazione ipotizzata, quindi, già peraltro operata per altre tipologie di cooperative con la medesima problematica, è rappresentata dal riconoscimento della possibilità di riconoscere la sussistenza dei requisiti richiesti dagli articoli indicati senza dover procedere alla dimostrazione contabile dei parametri indicati nell'articolo 2513 c.c., definendo, così, una presunzione *ex lege* della sussistenza del requisito.

Intervento analogo risulta effettuato per diverse altre forme di cooperative, inserite nel DM 30 dicembre 2005, in cui sono elencate tipologie di imprese non tenute alla dimostrazione dei criteri definiti all'articolo 2513, tenuto conto della struttura delle imprese e del mercato in cui operano, o delle specifiche disposizioni normative di riferimento.

## APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUL DM “VENDITORI” PER LE COOPERATIVE ELETTRICHE STORICHE

### Emendamento

<< Dopo l’articolo 5, è inserito il seguente articolo:

*“5-bis (Applicazione della disciplina in materia di vendita di energia)*

*“1. All’articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n.124 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “La presente disposizione non si applica alle cooperative elettriche iscritte nel Registro delle cooperative storiche dotate di rete propria di cui all’allegato A della Delibera ARERA 116/2022/R/EEL e successive modificazioni”>>.*

### Relazione illustrativa

Il D.M. 25 agosto 2022, n. 164, Regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124, prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali, ai sensi della legge 124/2017 come misura volta a favorire il passaggio al mercato libero.

Con questo provvedimento si fissano, quindi, le condizioni, i criteri, le modalità ed i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità che determinano le iscrizioni, permanenze ed esclusioni da questo elenco dei venditori.

L'applicazione del decreto risulta fortemente iniqua e lesiva per le cooperative elettriche storiche, rischiando di pregiudicarne in modo significativo l'operatività. Tali realtà, infatti, operano con finalità mutualistiche e nell'ambito della produzione per autoconsumo e nella cessione dell'energia acquistata ai soci.

Si chiede l'esclusione delle cooperative elettriche storiche dal meccanismo generale previsto dal DM 164 del 2022, in quanto soggetti che autoproducono e cedono l'energia ai soci e già dispongono di una dettagliata disciplina di riferimento, sia con riferimento ai requisiti, che alle modalità di svolgimento dell'attività, nonché di un elenco dedicato, approvato ed aggiornato con specifica Delibera ARERA.

## VALORIZZAZIONE DELLE CONFIGURAZIONI IN AUTOCONSUMO

### Emendamento

<< Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente articolo 5-bis:

“1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di autoconsumo diffuso, di cui al decreto legislativo n.199 del 2021 e della relativa disciplina di attuazione, in caso di aggregazione di imprese in forma cooperativa o consortile, cliente finale è il consorzio o la cooperativa anche nel caso in cui non abbia la titolarità di un punto di connessione e la quota di proprio uso finale dell'energia è rappresentata dalla somma dei prelievi dei singoli consorziati o soci, con riferimento ai punti di connessione nella titolarità degli stessi”>>.

### Relazione illustrativa

La valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo individuale risulta strategica nelle politiche di transizione.

Con riferimento alla nozione di *autoconsumatore*, in coerenza con la direttiva:

- l'articolo 2 del d.lgs. n.199 del 2021 definisce *autoconsumatore di energia rinnovabile* il cliente finale che produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del decreto;
- l'articolo 30, comma 1, precisa che un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile, tra le diverse attività esercitabili, produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo.

La nozione è strettamente collegata quindi, a quella di *cliente finale*, definito dall'articolo 2, comma 4 del d.lgs. n.76 del 1999 quale: “*la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio*” e alla interpretazione della nozione di “*uso proprio*”. La definizione è completamente conforme a quella prevista dall'articolo 2, della direttiva (UE) 2019/944.

Con riferimento al cliente finale, il TIAD (art.1.1 lett.j), definisce il cliente finale come una persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione di energia elettrica e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private. IL TIAD aggiunge però una limitazione che si presenta come critica, specificando che il cliente finale è altresì il titolare del punto di connessione dell'unità di consumo individuata secondo le disposizioni di cui al TISSPC e dal medesimo gestita.

L'unità di consumo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1, la lettera pp) del TISSPC, quindi, coincide con la singola unità immobiliare o con l'insieme costituito dalla singola unità immobiliare e dalle sue relative pertinenze qualora insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue.

Il predetto insieme può anche coincidere con un insieme di unità immobiliari non legate da un vincolo pertinenziale a condizione che ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- i. sono unità immobiliari localizzate su particelle catastali contigue in un unico sito produttivo e nella piena disponibilità della medesima persona giuridica;
- ii. sono unità immobiliari utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.

Nella definizione indicata rientrano sicuramente gli opifici industriali che appartengono ad uno stesso soggetto, sono contigui e fanno parte della catena di produzione di un unico bene o servizio, mentre per i consorzi di imprese risulta completamente ostativa la richiesta di titolarità dei punti di connessione.

L'emendamento, quindi, mira a risolvere la indicata criticità, chiarendo che in caso di aggregazione di imprese in forma cooperativa o consortile, cliente finale va considerato il consorzio o la cooperativa anche nel caso in cui non abbia la titolarità di un punto di connessione.